



Raccolta
N° 16284

MINISTERO NOTARIALE DISTRETTOLE
ROMA
RICHIESTA N° 4417

Repertorio Notarile n. 129346

Atto Costitutivo
del "Consorzio di Ciberia"
Repubblica Italiana

L'anno mille novecento cinquantasei,
addì cinque luglio
5. 7. 1956

in Roma, nello studio del notaio
sottari.

Avanti di me Sr. Francesco Lucra-
gio coadiutore temporaneo per
decreto 25 maggio 1956 del
Consiglio Notarile di Roma, del
Dr. Gino Clementi Notaio in Ro-
ma con studio in Piazza Ponte-
citorio n. 115 iscritto presso il
Collegio Notarile dei Distretti Ru-
mini di Roma e Velletri senza
l'assistenza dei testimoni, per
espressa e concorde rinuncia
fatta dalle parti, col mio con-
senso

sono comparso

- i liquori:

1) Sig. Alfonsi Serafino fu Giacobino, nato e ab.

Chimenti
G. Chimenti



Amalfi

- amiciziato in Roma Viale Muzaglie 100 203, pensionato.
- 2) Gen. Briganti Alberto fu Gildo, nato a Comberiole, domiciliato in Roma Via Beccaria 94, generale nella riserva.
- 3) Annunziani avv. Prozio di Francesco, nato a Capelle di Marsi, domiciliato in Roma Via Francesco Redi n° 5.
- 4) De Leo Rog. Pietro fu Leon, nato e domiciliato in Roma, Via di Priscilla n° 60, dirigente azienda.
- 5) Di Pietro Dr. Raffaele di Francesco, nato a Sulmona, domiciliato a Roma, Via Murati 22, dirigente azienda.
- 6) Dominici Maria fu Arturo in Vito Colonna, nato e domiciliato in Roma, Circonvallazione Nemantone 402, casalinga.
- 7) Farnea Antonietta fu Francesco, nata a Udine, domiciliata in Roma, Via Tichè n° 3, casalinga.
- 8) Guerna avv. Gaetano di Francesco, nato e domiciliato in Roma, Via Flaminia n° 158.
- 9) Jacobucci Raffaele fu Andrea, nato a Pratola Pelegina, domiciliato a Roma V. delle Robine 202, pensionato.
- 10) Lucante S. Ernesto fu Raffaele, nato e domiciliato in Roma, Corso Trieste 128, commerciante.
- 11) Marchioni Gerardo fu Artilio, nato a Torretta Gerone, domiciliato a Roma, Viale Mazzini 106, impiegato.
- 12) Marziano Ing. Leopoldo fu Corrado, nato e domiciliato in Roma, Via Ghirzo n° 2.
- 13) Masalli Rocca avv. Angelo Maria fu Francesco, nato a Piacenza, domiciliato in Roma.

RIMBORSO AL 1° UFFICIO 31/03/1956
 AL N. 1844
 ESA 128/11
 660
 De Luca Salvatore

IL DIRETTORE
 De Luca





- 1) Ruggire Lame n. 54, giornalista.
- 2) Sisti cap. Giovanni di Leon, nato a Segni, morto a Roma, Via Marin Lamardo 15, impiegato statale.
- 3) Scorselli Carmillo fu Orazio, nato a Sparanise morto a Roma, Piazza S. Pietro del Lido n. 7, ragioniere.
- 4) Sturnolla avv. Bernardino di Michele, nato a Viterbi di Portenza, morto a Roma, Via Caposile n. 10, magistrato della Corte dei Conti.
- 5) Russo avv. Raffaele Virgilio fu Domenico, nato a Pietra Montecorvino, morto in Roma, Via Caposile n. 2.
- 6) Ten. Conticelli Giuseppe fu Eugenio, nato a Fiume, morto a Roma, Via Guernieri 15, pensionato.
- 7) Trombetta Renato fu Giuseppe Valentinio, nato a Roma, morto in Roma, Via Carova 58, impiegato.
- 8) Totti Giovanni fu Serafino, nato a Manfredone, morto a Roma, Via Buonarroti 40, geometra.
- 9) Luccardi Dr. Giorgio fu Sante, nato e morto in Roma, Via Fontane 122, commerciante.
- 10) Silvani Luigi di Valerio, nato a Napoli, morto a Roma, Via Appennino 14, geometra.
- 11) Albon Giuseppe fu Giulio, nato e morto a Roma, Viale Crastore 115, pensionato.
- 12) Melilli Armando di Giovanni, nato a Massa Carrara, morto a Roma, Via S. Francesco a Ripa 129, negoziante.
- 13) Guercieri cap. Giovanni fu Vito, nato a Monterosso Almo

Alberti Ruggieri
 Accardi

dotato a Roma Via Mamurra n° 100.

26) Milletti Prof. Roberto fu Antonio, nato a Perugia ed ivi domiciliato Via Mazzini n° 16, architetto urbano.

27) Uboldi Guglielmo fu Uboldo, nato a Frasimone, domiciliato in Roma Via Due Macelli 73, pensionato della Banca d'Italia.

28) Billi avv. Giorgio di Bernardino, nato a Siena dotato a Roma Via Guerinieri n° 15.

Comparenti delle cui volontà personali in Notario sono costati i quali, previa dichiarazione di essere cittadini italiani, convennero e stipularono quanto appresso:

Articolo 1°

Fra i comparenti proprietari di immobili accensuati o ricoruti della cooperativa Agricola Cile-ria viene costituito un consorzio volontario avente lo scopo di provvedere, progettare, eseguire, ricostruire ed eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e comuni per

Il miglioramento della gomer-
sita in territorio del Comu-
nità di Sperlonga (provincia di
Latina).

Articolo 2°

Il Consorzio viene denominato
"Consorzio di Biberia" ed ha
sede in Roma, a Via Cuneo
in Via Bergamo n. 43.

Articolo 3°

Per il regime giuridico lo no-
po, il territorio, la rappresen-
tanza consorziale e gli organi
del consorzio le parti si ri-
portano ad uno statuto com-
posto di 18 articoli, che è sta-
to approvato in precedenza
dai componenti e che si allega
al presente atto per farne par-
te integrante e sostanziale (al-
legato A).

Articolo 4°

Il consorzio è amministrato
da un Consiglio di Ammini-
strazione composto di dodici

membri eletti dall'assemblea
generale fra i consorzisti.
L'assemblea, fra i dodici
membri eletti, designerà il
Presidente del Consorzio, un-
de il Vice Presidente ed il
Segretario vengono nomina-
ti dal Consiglio.

I Consiglieri durano in carica
un biennio e possono essere
rieletti.

Tra le sole di prima assemblea
generale vengono chiamati e
comporre il Consiglio di Am-
ministrazione i signori:

Gen. Alberto Briganti - Presidente

Gen. Giuseppe Conticelli

Rag. Alfonsi Serafino

avv. Orazio Ammassari

Dr. Ernesto Lucente

avv. Gaetano Grana

Ing. Leopoldo Marzano

avv. Angelo Maria Naselli Rocca

Geom. Silvani Luigi

Rag. Guiseppe Repati

Prof. Roberto Millettis

Reg. Pietro de Leo

gli eletti essendo presenti dichiarano di accettare la carica.

Segue in sede di prima as-

semblea vengono nominati a

rettori dei corsi e liquori:

Dot. Giorgio Lucardi - Presidente

Reg. Camillo Caroselli - Appello

Reg. Bonasso Benvenuto - Appello

Dr. Guido Angeloni - supplente

Dominici Maria - supplente

vengono nominati a

comporre il Collegio degli A-

bili e liquori:

Rosso avv. Raffaele Virgilio

di Pietro dr. Raffaele

Urbaldi Guglielmo

Articolo 5°

Per tutto quanto non contempo-

to nel presente atto costitutivo

e nello statuto allegato i com-

parenti si riferiscono alle di-

sposizioni di legge col in par-

ticolare alle norme degli arti-

colli 914 e seguenti del C.C. -

Articolo 6°

Compromessi delegano i signori
gen. Alberto Briganti, avvocato
Grazio Annamariani e G. Er-
nesto Lucente
a firmare i fogli intermedii
del presente atto e dell'alle-
gato statuto e delegano il
signor gen. Alberto Briganti
ad apportare allo statuto quel-
le varianti che venissero richie-
ste dalle Autorità competenti.

Articolo 7°

Le spese del presente atto e di-
pendenti sono a carico del
consorzio.

Noni esime dal dare lettura
dell' allegato.

Atto fatto ed ore sopra ricorute,
letto da me Notario ai compa-
renti, che da me interpellati
lo dichiarano conformi al-
le loro volontà e con me lo
firmarono ai sensi di legge.



Scritto da persona di sua fi-
ducia in tre fogli per pagi-
ne otto più linee etc.

1) Si emendano acquistati, e si legge
"emendati".

Si trova la parola lista

Leopoldo Alfonsi

Alberto Bianchi

Armando Casarini

Ernesto Casarini

Luigi De Leo

Ufficiali di stato

Maria Tommasini

Antonietta Tanca

Santa Maria

Raffaele Jacobucci

Maurizio Teodoro

Leopoldo Meyer

Angelo Maria Naselli Rocca

Giuseppe Lotti

Giuseppe Lotti

Spezia alla Camera

Raffaele Russo

Giuseppe Rocca

Luigi Rocca

franco It.

Giuseppe [Signature]

Alba Giuseppe

Stefano Armando

Luigi [Signature]

Luigi [Signature]

[Signature]

[Signature]

DISTINTA	
...	1000
...	50
...	500
...	1080
CIV	200
A	100
...	
Totale L	





ALLEG. 17
AL ROGITO N. 129346
DI REPERTORIO

103

STATUTO

CAP. 1°

OGGETTO - SEDE - TERRITORIO - SCOPO

Art. 1°

Il Consorzio di Iperia è retto dal presente statuto e dalle disposizioni di legge, in quanto compatibili, ma in ogni caso tutte le volte che queste siano inderogabili, contenute nel D.L. 1 Settembre 1918 n° 1446, convertito in legge con legge 13 Aprile 1925 n° 473, nel testo unico delle Disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie approvato con R.D. 25 luglio 1904 n° 521, modificato con legge 10 luglio 1911 n° 774 negli articoli 914 e 916 del Codice Civile ed in qualsiasi altra norma legislativa che regola i Consorzi che si propongono scopi come quelli di cui all'Art. 2 che segue.-

Il Consorzio ha sede in Roma.-

Art. 2

Scopo e durata

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, progettare, mantenere, esercitare, ricostruire ed eseguire le opere stradali, quelle per l'approvvigionamento idrico, per la regolazione del deflusso delle acque, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, per la costruzione di case di abitazione e di fabbricati di pubblica utilità, ed in generale ha lo scopo di-



seguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive ed annesse con quelle sopra specificate ed interessanti le zone comprese nel suo perimetro, per il miglioramento della zona ai fini di uno stabile insediamento.-

In particolare esso provvede:

- a) Alla progettazione, alla esecuzione ed al finanziamento delle opere che interessano totalmente od anche parzialmente la collettività:
- b) Alla progettazione, alla esecuzione ed al finanziamento delle opere di interesse non collettivo, se richieste dagli interessati:
- c) Alla manutenzione ed all'esercizio delle opere e degli impianti che interessano totalmente o anche parzialmente la collettività:
- d) Alla attuazione delle misure che si ritenessero per lo sviluppo ed il potenziamento della zona:
- e) All'Amministrazione e valorizzazione dei terreni in proprietà del Consorzio.-

La durata del Consorzio è indeterminata.-

Art. 3

Territorio Consorziale e perimetro

Il territorio del Consorzio ha la superficie totale di circa 400 (etari quattrocento)

Il territorio del Consorzio è delimitato dal seguente perimetro: Marabruno, Scalfati, Comune di Spolongo.



Tutto secondo la linea riportata nella corografia allegata
che forma parte integrante e sostanziale del presente statu-
to e nella quale il territorio stesso è circoscritto in ros-
so.-

CAP. 2°

UTENTI E PATRIMONIO

Art. 4°

Utenti obbligatori.

Fanno parte del consorzio i proprietari degli immobili compre-
si nel perimetro di cui all'Art. 3 ⁽¹⁾ acquistati e ricevuti dai-
la Cooperativa Agricola Tiberia, i quali si impegnano per sè,
loro eredi ed aventi causa, anche a titolo particolare, di
aderire al Consorzio costituito per la esecuzione delle ope-
re di carattere generale.-

Fanno quindi parte anche tutti coloro che per acquisto, ces-
sione od altro siano subentrati, anche parzialmente in luogo
dei proprietari originari sopra specificati.-

L'Appartenenza al Consorzio, sia per gli acquirenti originari,
sia per quelli che, a qualsiasi titolo acquistano dai primi,
non può essere derogata e qualsiasi patto contrario è nullo.-

Pertanto i proprietari predetti che trasferiscono in tutto o
in parte la loro proprietà per atti tra vivi sono tenuti a
richiamare nell'atto di trasferimento l'obbligo per l'acqui-
rente di appartenere al Consorzio.-

Art. 5°

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Usufruiscono dei benefici spettanti ai consorziati anche i proprietari adiacenti sui quali sia possibile estendere il godimento delle opere interessanti il perimetro consorziale; tali beneficiari, che rientrano obbligatoriamente tra i consorziati sono tenuti a sopportare l'onere dei contributi ed a sottostare a tutti quegli altri obblighi conseguenti alla qualità di consorziati.-

Competente a decidere sull'ampliamento del Consorzio per domanda dei proprietari adiacenti è il Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso, sempre che tale ampliamento sia limitato alle proprietà adiacenti interessate da lavori in progetto o eseguiti dal consorzio.-

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito dall'insieme delle opere e delle aree di proprietà collettiva ed indivisa originariamente di proprietà di privati o della Cooperativa Tibertina, nonché dall'insieme delle opere e delle aree che saranno conferite al Consorzio da privati consorziati ed interessati alla zona, e particolarmente sarà costituito: dalle aree stradali, piazze, relitti ed aree di uso ed interesse generale: dagli impianti in genere di uso collettivo, dagli immobili consorziali e dalle attrezzature varie, occorrenti per il potenziamento e lo sviluppo della zona: dai contribu-



ti consorziali: dall'eventuali opere di interesse collettivo eseguite da privati che venissero al consorzio stesso conferite per assicurare il loro mantenimento nell'interesse della collettività.-

CAP. 3°

RAPPRESENTANZA CONSORZIALE

Art. 7°

Organo del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente
- d) I Revisori dei Conti
- e) Il Collegio degli Arbitri

Art. 8°

Assemblea Generale

Costituzione - Convocazione - Funzionamento

L'Assemblea generale è costituita da tutti i proprietari dei fondi compresi nel territorio del Consorzio e quindi iscritti nel catasto consorziale.-

Gli iscritti pro indiviso saranno rappresentati dal Condominio da loro eletto.-

L'Assemblea generale ordinaria si raduna normalmente almeno una volta ogni anno entro la seconda metà del mese di febbra-

io.- L'Assemblea Generale sia Ordinaria che straordinaria sia

Chicchi

Alberto Fagnano

Acacchi

raduna in altre epoche per deliberazione del Consiglio di Amministrazione e su richiesta ai tanti Consorziati, che, riuniti, rappresentino almeno la quarta parte della somma dei voti cui hanno diritto tutti i Consorziati.-

L'Assemblea Generale viene sempre convocata dal Presidente mediante avviso da affigersi nell'ufficio consorziale a Spere~~lla~~ lunga e nella sede di Roma almeno dieci giorni prima di quello fissato e inoltre mediante lettera ra comandata in viata per posta o a mano ai singoli consorziati. In tale avviso o nelle lettere deve essere indicato il luogo, il giorno, l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione che deve essere distanziata di almeno 24 ore dalla prima.-

La seduta sarà valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti consorziati che rappresentino almeno la metà della somma dei voti spettanti a tutti i consorziati salvo le eccezioni di cui all'art. 10.-

I Consorziati possono partecipare all'Assemblea generale a mezzo di altra persona consorziata od estranea, purchè maggiore di età e munita di delega. E' ammesso il cumulo delle deleghe fino ad un massimo di cinque a favore di una stessa persona.-

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consorzio o per sua delega da un componente del Consiglio di Amministrazione. Funziona generalmente da Segretario, il



Segretario del Consorzio oppure altra persona designata dal presidente.- Per le votazioni funzionano da scrutatori il più anziano ed il più giovane tra i presenti al momento dell'apertura dell'adunanza. Il Verbale dell'adunanza deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e quando occorra dagli scrutatori.-

Art. 9°

Attribuzioni dell'Assemblea Generale e Maggioranze.-

Spetta All'Assemblea Generale:

- 1) Eleggere i Componenti il Consiglio Di Amministrazione:
- 2) Autorizzare impegni di spesa che portino la somma degli oneri a carico di tutti i consorziati in uno stesso esercizio al limite di 20 milioni di competenza del Consiglio di Amministrazione:
- 3) deliberare sulle modifiche dello statuto consorziale e sull'ampliamento del territorio nei casi non rientranti nei limiti di cui all'Art.5:
- 4) deliberare sulle questioni che le verranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e sull'eventuale scioglimento del Consorzio:
- 5) nominare i revisori dei conti qualora lo ritenga necessario:
- 6) nominare i membri del Collegio degli arbitri:
- 7) deliberare sul bilancio preventivo:
- 8) deliberare sul bilancio consuntivo:

Chiechi
Alberto Vignani
Accary

9) prendere deliberazioni e dare l'approvazione sugli atti e sulle questioni che le verranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.-

Le deliberazioni sono generalmente prese a maggioranza di voti.- Per le deliberazioni di cui ai punti 2 - 3 - 7 e 9 del presente articolo è necessario che la somma dei voti favorevoli rappresenti almeno il 40 % della somma dei voti spettanti a tutti i consorziati, fermi restando i limiti di maggioranza, che eventualmente fossero inderogabilmente imposti da disposizioni di leggi particolari.- Per deliberare lo scioglimento occorre il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 60 % della somma dei voti spettanti a tutti i consorziati.-

Art. 10

Voti e Votazioni nell'Assemblea Generale

I voti di cui può disporre ciascun consorziato sono stabiliti in rapporto all'ammontare dei contributi che esso è tenuto a versare: l'ammontare dei contributi sarà determinato dal regolamento in funzione dell'estensione e del valore dei terreni.- Il Regolamento sarà approvato dall'Assemblea dei Consorziati.-

Dal 15 al 25 ottobre di ogni anno debbono essere pubblicati mediante affissione agli albi consorziali di Sperlonga e della sede di Roma a cura del Consiglio di Amministrazione le liste aggiornate di tutti i consorziati; tali liste devono



107

specificare i voti a cui ogni consorziato ha diritto con la giustificazione dei voti attribuitigli nonché la somma dei voti risultante a tutto il complesso dei Consorziati.-

Entro il 31 ottobre debbono essere presentati gli eventuali reclami contro le liste da parte dei Consorziati al Consiglio di Amministrazione.

Questo entro dieci giorni deve comunicare agli interessati le sue decisioni motivate in merito ai reclami.-

Le decisioni del Consiglio sono esecutive.-

I voti specificati dalle liste ed eventualmente modificati dietro reclamo, sono attribuiti ad ogni consorzio nelle eventuali votazioni di assemblea.-

Dovranno effettuarsi a scrutinio segreto e per scheda le votazioni relative alla elezione dei consiglieri, quelle relative a deliberazioni concernenti persone, nonché quelle per le quali ciò sia richiesto da tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti a tutti i presenti.-

Le votazioni si fanno per appello nominale.-

Art. 12

Consiglio di Amministrazione - Composizione - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è composto di dodici membri eletti dall'Assemblea Generale tra i Consorziati.-

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni.- I

Consiglieri al termine del biennio sono rieleggibili.-

Alberto Trijanti
Secere

Possono essere eletti Consiglieri i Consorziati, anche se
decane.- Non sono eleggibili a far parte del Consiglio di Am-
ministrazione:

- a) coloro che abbiano liti pendenti con il Consorzio:
- b) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso
il consorzio, si trovino legalmente in mora:
- c) coloro che siano stati condannati per delitti infamanti:
- d) coloro che abbiano in appalto lavori e forniture consor-
ziali.-

Il verificarsi di qualcuna delle circostanze sopra citate
per un Consigliere in carica produce la decadenza immediata
dalla carica stessa.-

Fatte le Elezioni dei Consiglieri da parte dell'Assemblea
Generale, risultano eletti i primi, fino alla copertura dei
voti disponibili, che abbiano riportato il maggior numero
di voti senza che sussistano dei minimi di voti da riporta-
re.- A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.-

Qualora qualcuno dei primi risulti ineleggibile, oppure rifiu-
ti la carica, o a voce seduta stante, o per iscritto entro
dieci giorni dall'Assemblea generale, subentrano nella cari-
ca di consiglieri coloro che succedono in ordine decrescen-
te di voti riportati. Analogamente si procede quando anche
successivamente qualche Consigliere cessi dalla carica per
qualsiasi motivo. La sostituzione si effettua per semplice
decisione del Consiglio di Amministrazione da prendersi

entro dieci giorni entro quindici giorni dall'inizio della vacanza della carica.- Le votazioni si effettuano normalmente per alzata di mano e se del caso per appello nominale.- Si effettuano invece a scrutinio segreto per l'attribuzione di cariche particolari, per le deliberazioni concernenti persone, ed in tutti i casi in cui ciò sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.-

Per le votazioni a scrutinio segreto il presidente deve consegnare ai Consiglieri, durante la seduta, le schede timbrate e sigilate; prima, durante e dopo le votazioni, gli scrutatori sono tenuti ai controlli ed ai compiti come per le votazioni delle Assemblee generali.-

Per la firma dei verbali vale quanto disposto per le Assemblee Generali.-

Un Consigliere assente, e mai più di uno, può farsi rappresentare unicamente dal Presidente.-

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) Designare il Segretario
- 2) Deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale e stabilire i relativi ordini del giorno:
- 3) preparare il bilancio preventivo e consuntivo tenendo distinte le gestioni di carattere generale da quelle di carattere speciale:

4) Predisporre tutti i provvedimenti e le proposte da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Generale:

5) Approvare preventivamente i progetti delle opere da eseguire, stabilendo caso per caso, se i lavori e le forniture debbano effettuarsi a seguito di licitazione privata, di trattative private, per cottimo, in amministrazione dirette etc.

6) approvare i collaudi delle opere eseguite:

7) Deliberare le contrattazioni dei mutui e finanziamenti in genere ed autorizzare il Presidente a contrarre mutui ed accettare finanziamenti stessi nonché a reperire mutui finanziamenti e contributi speciali per le da eseguire:

8) Curare a mezzo di tecnici del Consorzio la esecuzione di tutte le opere e misure relative a nuove costruzioni ovvero alla manutenzione e conservazione delle opere esistenti ovvero riguardanti il potenziamento e la difesa delle culture:

9) Provvedere all'acquisto ed alla vendita di mobili ed immobili, alla permuta, alla costituzione di servitù attive e passive:

10) provvedere alla gestione ed all'esercizio degli impianti e delle attività che il Consorzio abbia assunto direttamente per deliberazione dell'Assemblea Generale:

11) dare concessione di licenze nei limiti che saranno fissati da un eventuale regolamento:

12) predisporre il Regolamento organico e disciplinare per gli impiegati del consorzio, i regolamenti per i singoli

Assemblea

servizi e gli altri regolamenti previsti dal presente statuto:

13) nominare e licenziare il personale:

14) deliberare sul servizio di esattoria e tesoreria:

15) approvare i ruoli di contribuzione:

16) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati:

17) Disporre prelevamenti dai conti di riserva e conseguenti aumenti di capitoli di bilancio:

18) Autorizzare tutte le spese e provvedere in genere alla ordinaria ed alla straordinaria Amministrazione in conformità alle norme dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale; nonché assolvere tutti i compiti prescritti dal presente statuto:

19) Prendere sotto la sua responsabilità a maggioranza assoluta provvedimenti di urgenza, che rientrino nella competenza dell'Assemblea Generale, quando l'urgenza sia effettivamente tale da non permettere la sua convocazione, salvo a convocare al più presto l'Assemblea stessa per la ratifica dei provvedimenti presi:

20) deliberare sull'ampliamento del territorio del consorzio nei casi e con i limiti previsti dall'ultimo comma dell'art.

5:

21) Autorizzare impegni di spese che non portino la somma degli oneri a carico di tutti i consorziati oltre i limiti di 20 milioni per un solo esercizio.-

Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea Generale tra i dodici che in seguito a votazione sono risultati eletti membri del Consiglio di Amministrazione.-

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente.- Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e pertanto lo rappresenta in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità con i singoli consorziati e con i terzi.-

Egli presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione, apre e chiude le relative sedute, dirige le discussioni, proclama l'esito delle votazioni e delle elezioni dei membri del Consiglio.

Spetta al presidente:

1) Convocare l'Assemblea generale, quando ciò sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione: convocare il Consiglio di Amministrazione secondo le norme specifiche stabilite dallo Statuto:

2) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione e firmare tutti gli atti e contratti relativi all'Amministrazione del Consorzio:

3) Curare l'esatta assegnazione alle singole gestioni delle entrate e delle spese del Consorzio:

- 4) Sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori:
- 5) Promuovere le azioni possessorie e tutte quelle di natura urgente:
- 6) ordinare i pagamenti e le riscossioni:
- 7) esercitare l'alta vigilanza sull'andamento dell'Amministrazione ed in specie sulla regolare tenuta delle scritture contabili, dei registri catastali, facendo ogni anno praticare d'ufficio, contro pagamento della tassa di voltura, i trapassi di proprietà che risultano dal registro del catasto ufficiale:
- 8) Firmare i ruoli di contribuzione secondo i bilanci approvati e la classificazione in vigore:
- 9) promuovere dallo stato, o da altri enti l'eventuale concessione di opere e di richiedere l'eventuale liquidazione di contributi statali o di altri enti:
- 10) firmare le delegazioni di pagamento sui contributi consorziali il cui rilascio sia stato autorizzato dal Consiglio:
- 11) denunciare le contravvenzioni per i provvedimenti di legge, fare eseguire di ufficio, ripristini alle opere danneggiate e provvedere per il rimborso al Consorzio delle spese incontrate a norma dell'Art. 17:
- 12) adottare nei casi di assoluta ed effettiva urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di chiederne la sanatoria alla prima seduta

da convocarsi al più presto.-

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal Vice Presidente.- In caso di cessazione dalla Carica per qualsiasi motivo si deve provvedere alla nuova elezione entro 15 giorni dalla data della cessazione stessa.- Il Voto del presidente ha la prevalenza in caso di parità per la formazione della maggioranza.- I Consiglieri che siano assenti da tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione o da tre sedute consecutive dei rispettivi organi di appartenenza senza giustificato motivo, ritenute valide dagli organi stessi, decadono dalla carica.-

Quando si determinano le condizioni per cui un Consigliere od anche il Presidente debbano decadere dalla carica, non per compiuto periodo, la decadenza è pronunciata dal Consiglio previa contestazione all'interessato.-

Art. 14

Un membro del Consiglio di Amministrazione viene designato dal Consiglio stesso come Segretario.-

Egli ha i seguenti compiti:

- 1) fungere da segretario nelle sedute del Consiglio ed in quelle dell'Assemblea generale:
- 2) Coadiuvare il Presidente in tutte le sue mansioni;
- 3) essere depositario dei registri e documenti consorziali della cui tenuta è responsabile di fronte al Presidente;
- 4) Firmare con il Presidente i mandati di pagamento;

5) curare la compilazione annuale delle liste dei Consorziati con l'indicazione motivata dei voti a ciascuno attribuiti.

Art. 15

Revisore dei Conti

I Revisori dei conti sono nominati in numero di cinque dall'Assemblea Generale: possono essere nominati revisori dei conti anche persone estranee al consorzio, non mai membri del Consiglio di Amministrazione: durano in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio di Amministrazione ed hanno tutti i poteri, le facoltà, gli obblighi e le mansioni dei sindaci delle Società Commerciali.-

Art. 16

Collegio degli Arbitri

Il Collegio degli Arbitri costituito per la soluzione stragiudiziale delle vertenze che possono insorgere tra gli utenti ed il Consorzio, è composto di tre membri permanenti nominati dall'Assemblea Generale anche fra gli estranei al Consorzio ma non fra i membri del Consiglio di Amministrazione: durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.-

A tali membri se ne aggiungono altri due nominati, uno ciascuno, di volta in volta, da ognuna delle parti in causa.-

Al giudizio arbitrale debbono essere deferite tutte le controversie che possano insorgere tra gli utenti ed il consorzio tra gli utenti stessi.- Gli arbitri giudicano quali arbitri irrisolvibili e la loro decisione è impugnabile con ricorso

so all'Autorità Giudiziaria nei soli casi espressamente pre
visti dalla legge.-

La procedura da eseguirsi e le norme da applicarsi per le
nomine ed eventuali sostituzioni degli arbitri permanenti
sono le stesse disposte per le elezioni e le sostituzioni
dei Consiglieri.-

I Tre arbitri permanenti nominano il Presidente del Colle-
gio arbitrale e fissano alle parti il termine perentorio e le
modalità per la nomina dei loro arbitri.-

CAP. 5°

Art. 17

Disposizioni transitorie

Il primo Consiglio di Amministrazione ed il Presidente so-
no designati al momento della stipulazione dell'atto costi-
tutivo fra i Consorziati e debbono avere i requisiti prescri-
ti dal presente statuto.- Essi devono svolgere le pratiche
per ottenere quanto più rapidamente possibile il riconosci-
mento formale del Consorzio da parte delle Autorità competen-
ti e sono autorizzati ad apportare all'atto costitutivo ed
al presente statuto tutte le modifiche ed aggiunte che saran-
no richieste dalla predette autorità e con esse concordate
per il miglior raggiungimento dei fini che il Consorzio si
propone.- I Membri del Primo Consiglio di Amministrazione,
il Presidente e gli Arbitri permanenti, tutti designati al
momento della stipulazione dell'atto costitutivo debbono es-

bere confermati nella loro carica dall'Assemblea generale
 nella sua prima riunione, la quale però può apportare quel-
 le modifiche nelle cariche che ritenesse opportune per par-
 titolari ragioni e che si rendessero necessarie per vacanze
 determinatesi.- Il primo esercizio finanziario si chiude al
 31 Dicembre 1956. Nel primo esercizio finanziario l'onere
 complessivo a carico di tutti i consorziati può anche rag-
 giungere i 15 milioni senza che per questo occorra la speci-
 fica autorizzazione dell'Assemblea generale.- Al più presto
 possibile, e se ∇ necessario, si ricorrerà alla procedura
 coattiva, tutti i consorziati sono obbligati a versare al
 Consorzio la somma di L. 10.000 (diecimila) ciascuno quale
 anticipo per le prime spese da incontrare.- L'impiego di
 detta somma sarà rendicontato alla fine del primo esercizio
 procedendo ai necessari conguagli, conseguenti ai criteri
 di ripartito stabiliti dal presente statuto.- Nella prima
 assemblea Generale per la conferma del Consiglio di Ammini-
 strazione ogni consorziato disporrà di tre voti.-

ART. 15

Riparto contributo - riparto spese

Con apposito regolamento che sarà presentato all'approvazio-
 ne dell'Assemblea entro tre mesi dall'approvazione del pre-
 sente statuto, saranno fissati i criteri particolari e ge-
 nerali per il riparto contributi, il numero dei voti che
 ciascuno viene ad avere in sede di assemblea in relazione

ai contributi, nonché il riparto spese.-

Si annulla "acquistati" e si legge "emigrati".

Si approssima la partita

Gratias Alfons.

Alberto Bianchi

Adelmo Alessandri

Onestobenech

John De Leo

Keffel Di me

Maria Dominici

Antonietta Finca

Luca un D'Amico

Raffaele Jacobucci

Mauro Teodoro

Leopoldo Mayer

Angelo Maria Casali-Rocca

Jacinto Conti

Plamir Casale

Speenolla Tommaso

Raffaele Russo

Giuseppe Fonticelli

Luca un D'Amico

John De Leo

~~Luca un D'Amico~~

Giuseppe



113

alla signora
 della signora
 signora
 signora
 signora
 signora



ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
ROMA

Rich.n° 4417 del 28.3.2011



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
di ROMA

La presente fotocopia, che consta di n. tre facciate,
compresa la presente, è conforme all'originale.

Si rilascia in carta esente da bollo per uso consentito dalla legge

Roma, li 31 MAR. 2011

Il Capo dell'Archivio

PER IL SOVRINTENDENTE
IL CONSERVATORE

Anna Linda



(1)

Smay

